

Obiettare è boicottare? L'ambiguità dell'obiezione di coscienza e i fini dell'ordinamento

*Emanuele Rossi**

DOES OBJECTION MEAN TO BOYCOTT? THE AMBIGUITY OF THE CONSCIENTIOUS OBJECTION AND THE LAW

ABSTRACT: Based on the assumption that the right to conscientious objection can be exercised (lawfully) only in the cases in which the law recognises it, this work tries to analyse the reasons why the legislator has so far acknowledged, under precise circumstances, this right - with a specific reference to bioethics-, by highlighting the legal goods that are guaranteed by these provisions. Under certain circumstances they are understood as legal goods concerning the exclusive sphere of the objector, meanwhile in other cases the objector is protected in its own right not to provoke effects either on other subjects (namely by safeguarding their life on the basis of the commandment "Thou shalt not kill") or on significant constitutional interests. As a consequence, we wonder which purposes the objector seeks (that to prevent the law from producing the desired results or that to unburden himself?). The final remarks consider the objection of conscience as a "reasonable adjustment" between the reasons of the legal system and the reasons of the objector.

KEYWORDS: Conscientious objection; freedom of conscience; bioethics; reasonable adjustment; constitutional duties

SOMMARIO: 1. Una premessa: è il legislatore a riconoscere il diritto ad obiettare – 2. I beni giuridici tutelati mediante le forme riconosciute di obiezione di coscienza: le ipotesi riguardanti esclusivamente la sfera soggettiva dell'obiettore – 3. segue: le ipotesi che riguardano terzi (in particolare, il comandamento "non uccidere") – 4 segue: le ipotesi di attività riguardanti interessi diversi dal comandamento del "non uccidere" – 5. Quale fine persegue il soggetto che si dichiara obiettore? – 6. L'obiezione di coscienza come "accomodamento ragionevole".

1. Una premessa: è il legislatore a riconoscere il diritto ad obiettare

Il dibattito sull'obiezione di coscienza (da ora in avanti: *odc*), che come ben noto ha attraversato la riflessione filosofica e giuridica fin dai tempi antichi, è sempre vivace e fonte di interrogativi: scopo di queste brevi note è di evidenziarne alcuni limitati aspetti, alla luce dell'esperienza sin qui maturata (prevalentemente) nel nostro Paese, con specifica attenzione agli ambiti applicativi riguardanti la bioetica. Eviterò pertanto di ricostruire analiticamente gli interventi legislativi e giuri-

* *Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa. Mail: emanuele.rossi@santannapisa.it. Contributo sottoposto a referaggio.*

sprudenziali che hanno segnato l'evoluzione del tema; piuttosto, vorrei provare a ragionare con lo stile di una "riflessione ad alta voce": senza pretese di offrire risposte quanto, più modestamente, con l'obiettivo di rilanciare alcuni interrogativi di fondo legati all'istituto.

Do preliminarmente per acquisita una doppia premessa. Da un lato, che nel nostro ordinamento la coscienza individuale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, in quanto «riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana», ha «rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione»¹. In secondo luogo, che quanto appena detto non consente di configurare, sempre con riguardo all'ordinamento costituzionale italiano, un diritto *generale* all'odc: e ciò in quanto, come ancora affermato dalla Corte, «la protezione dei cosiddetti diritti della coscienza [...] non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi»².

Quindi, in sostanza: di fronte ad un comando della legge o a un ordine dell'autorità, il destinatario di essi non può opporre il proprio rifiuto adducendo ragioni di coscienza *sic et simpliciter* (o, meglio, può farlo in via di fatto, ma non può pretendere che l'ordinamento gliene riconosca il diritto).

Si tratta di un'affermazione che meriterebbe di essere discussa e articolata, come qui non è possibile fare: basti segnalare che molti argomenti al riguardo sono stati portati, e tra questi la considerazione che «l'elevazione dell'obiezione di coscienza a diritto fondamentale che prevale *prima facie* sull'obbligo di legge [...] rischia di dissolvere, o comunque di pregiudicare seriamente, l'eteronomia delle regole giuridiche, alla quale – con l'esercizio pregiudizialmente legittimo dell'obiezione – pretende sostituirsi l'autonomia morale del singolo individuo»³. E ciò anche in presenza di un principio costituzionale che impone a tutti i cittadini il dovere di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica.

Pertanto, è soltanto in alcune fattispecie determinate che il contrasto tra imperativi, che è alla base dell'odc, viene apprezzato dall'ordinamento (ed in particolare dal legislatore), con il consentire al destinatario di un dovere normativamente posto di opporvi un rifiuto, in ragione della propria coscienza. Per tale ragione, si distinguono le forme di obiezione di coscienza *secundum legem* da quelle *praeter* o *contra legem*: con le prime, come noto, si fa riferimento a quelle ipotesi di obiezione che il legislatore prende in considerazione al fine di riconoscere - a chi si dichiara contrario per ragioni di coscienza ad una determinata regola imposta - la possibilità di non adempiervi, o mediante

¹ Sentenza n. 467/1991. Sul fondamento costituzionale della libertà in questione v., fra i molti, v. S. FERRARI, *Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, 3087; G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, 2000, per il quale ultimo «la libertà di coscienza, anche in forza della sua dignità di principio costituzionale, assicura un'ampia tutela delle convinzioni di coscienza, siano esse di natura religiosa o di altra natura» (pag. 104).

² Sentenza n. 43 del 1997.

³ F. MASTROMARINO, *Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 1, 2018, 163.

l'adempimento di un obbligo diverso e alternativo ovvero semplicemente sottraendosi all'obbligo. Con il secondo e terzo termine, invece, ci si riferisce ad ipotesi nelle quali la decisione del soggetto obiettore non trova riconoscimento in previsioni normative e, pertanto, la violazione della regola viene variamente sanzionata quale trasgressione della regola stessa.

Dunque, possiamo ritenere che il diritto ad obiettare è garantito dall'ordinamento nelle sole circostanze in cui il legislatore lo riconosca⁴: come è stato detto, «in un ordinamento improntato ai principi di libertà quale il nostro, spetta al legislatore individuare le soluzioni che evitino il radicale conflitto tra il dovere di obbedienza alle norme giuridiche – il c.d. obbligo politico – e quello di obbedire alla propria coscienza, ammettendo quindi l'obiezione di coscienza quando essa non contrasti con i principi fondamentali su cui l'ordinamento si informa»⁵.

Ma in base a quali criteri il legislatore sceglie se riconoscere o non riconoscere, in relazione a determinate fattispecie, il diritto ad obiettare?

Anche su questo punto vado per estrema sintesi: il legislatore non sceglie *soltanto* in base alla volontà di rispettare la coscienza individuale, ovvero di garantire in termini generali il diritto ad obiettare sulla base dei propri convincimenti: se così facesse, infatti, tutte le manifestazioni di coscienza dovrebbero essere tutelate e, di conseguenza, tutte le situazioni di obbligo imposte normativamente potrebbero (o dovrebbero) costituire oggetto di possibili esenzioni per ragioni di coscienza individuale (e quindi, in altri termini ancora, tutte le odc sarebbero *secundum legem*). Né il legislatore potrebbe scegliere assumendo a criterio discrezionale la *profondità* delle ragioni di coscienza e neppure la *sincerità* dei motivi individuali: in un ordinamento democratico che garantisce la libertà di coscienza, infatti, non è possibile sindacare dall'esterno tali aspetti (come invece ci si proponeva di fare con il celebre "tribunale delle coscienze" previsto dalla legge sull'odc al servizio militare del 1972). Ovviamente, diversa considerazione deve essere riservata all'esigenza, ed alla connessa pretesa da parte dell'ordinamento, di coerenza tra l'odc dichiarata e i comportamenti concretamente realizzati: tema che talvolta si è posto per varie forme di odc (ed anche per varie categorie di veri o presunti obiettori).

Pertanto, quando il legislatore sceglie tra fattispecie e fattispecie, riconoscendo in alcune di esse il diritto ad obiettare e in altre no, lo fa in relazione al *bene giuridico* che la coscienza mira a tutelare, in bilanciamento con altri interessi costituzionali. Se il legislatore garantisce, ad esempio, l'odc al servizio militare, è perché ritiene che l'obbligo di prestare quel servizio possa contrastare con una convinzione personale (il rispetto della vita, il rifiuto della forza, ecc.) che ritiene meritevole e perciò da tutelare. Per la stessa ragione, il legislatore non riconosce il diritto ad obiettare - ad esempio - per chi intenda disobbedire al dovere tributario per interessi personali: e ciò in quanto un siffatto convincimento della coscienza individuale (ammesso che tale sia) non viene ritenuto dal legislatore apprezzabile.

⁴ Affermazione che peraltro dovrebbe essere problematizzata molto di più di quanto non sia consentito di fare in questa sede: opportunamente P. CONSORTI, *Diritto e religione*, II ed., Bari-Roma, 2014, 288 ss., osserva che nell'ordinamento vi sono «diversi esempi di gradazioni di ammissibilità» che inducono a non considerare l'*interpositio legislatoris* come unico criterio di distinzione tra le varie odc.

⁵ G.M. SALERNO, *sub art. 54*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. II, Torino, 2006, 1081.

Le ragioni che sin qui hanno indotto il legislatore italiano a riconoscere in alcune fattispecie il diritto ad obiettare potrebbe prestarsi anche ad una loro analisi “tematica”, dalla quale ricavare gli ambiti nei quali il legislatore sembra mostrare una “cattiva coscienza” (o una “coscienza sporca”, per usare espressioni del linguaggio corrente): ambiti nei quali, in altri termini, la legge prevede un’azione o un obiettivo da perseguire (il servizio militare e la difesa armata della Patria, per esempio), ma al contempo riconosce la possibilità di sottrarsi, sull’evidente presupposto (o convinzione non espressa) che quella regola che si impone possa comportare disobbedienze giustificate, e che pertanto occorre garantire. Mentre in altri casi, ove non è riconosciuto diritto ad obiettare, si ritiene evidentemente che il sacrificio che si impone a qualcuno non sia tale da giustificare esenzioni per motivi di coscienza. In sostanza, il riconoscimento dell’odc da parte del legislatore è frutto (come ovvio) di un bilanciamento, nel quale i diritti/interessi meritevoli di tutela e che giustificano il riconoscimento dell’odc possono essere tutelati in misura tale da non pregiudicare eccessivamente gli altri diritti ed interessi coinvolti: come ancora si legge nella sentenza n. 467/1991 della Corte costituzionale, l’odc richiede «una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale».

2. I beni giuridici tutelati mediante le forme riconosciute di obiezione di coscienza: le ipotesi riguardanti esclusivamente la sfera soggettiva dell’obiettore

Se dunque è rimessa al legislatore (*nazionale*, secondo quanto stabilisce anche l’art. 10, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) la valutazione delle situazioni giuridiche in cui riconoscere la possibilità di esercitare il diritto all’odc, e tale scelta riguarda il bene giuridico che l’aspirante obiettore intende tutelare, è pacifico ritenere che il legislatore dovrà scegliere sulla base dei principi costituzionali e che, pertanto, possa garantire, mediante l’obiezione, quei beni giuridici che la Costituzione protegge.

Consideriamo, alla luce di questo criterio, i beni giuridici tutelati dalle varie forme di odc (vere o presunte: vale a dire riconosciute dal legislatore ovvero soltanto invocate da alcuni soggetti) che sin qui sono state prospettate.

A tal fine, una prima distinzione da operare riguarda le ipotesi in cui l’odc produce effetti esclusivamente sulla sfera del soggetto agente rispetto alle fattispecie in cui il comportamento rifiutato coinvolga soggetti terzi.

Ascriverei al primo caso l’odc relativa alla formula del giuramento dei testimoni nel processo penale ed in quello civile. Come noto, la legge (ed in particolare l’art. 251, comma 2°, del codice di procedura civile, riferito ovviamente al processo civile) stabiliva che, allorché si dovesse procedere all’esame di testimoni, fosse compito del giudice istruttore ammonirli «sulla importanza religiosa e morale del giuramento», invitandoli a leggere la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». La medesima disposizione prevedeva poi che, successivamente, il testimone, in piedi, dovesse prestare il giuramento pronunciando le parole: “Lo giuro”.

Con la celebre decisione n. 117/1979 la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale della disposizione richiamata in quanto non conteneva, dopo la previsione che il giuramento comporta l'assunzione di responsabilità davanti a Dio, l'inciso "se credente". Coerentemente, con la medesima pronuncia fu dichiarata l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 142, primo comma, del medesimo codice, sempre aggiungendo alla disposizione censurata l'inciso "se credente". In sostanza, si stabilì che il cittadino chiamato a giurare, il quale si dichiarasse non credente, dovesse essere esonerato dal prestare giuramento "davanti a Dio", riconoscendogli dunque una sorta di diritto all'obiezione per ragioni di coscienza. Con una successiva decisione (sentenza n. 149/1995), la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale della dell'art. 238 c.p.c. in tema di giuramento decisorio nella parte in cui prevedeva che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità».

Dunque, in queste ipotesi, possiamo dire che l'odc mira a garantire la coscienza della persona per quanto riguarda i suoi convincimenti in relazione al proprio pensiero e alla propria libertà religiosa, quest'ultima nella sua dimensione positiva e negativa. È questo dunque il bene giuridico che il legislatore ritiene meritevole, tanto da riconoscere a chi dichiara certe convinzioni il diritto a non adempiere all'obbligo oppure di adempiervi mediante un comportamento diverso da quello previsto in via ordinaria.

Altre potenziali manifestazioni di odc – potenziali in quanto non riconosciute, almeno fino ad oggi, da espressa disposizione legislativa, sebbene in alcune circostanze invocate – hanno in comune con quella indicata la circostanza di tutelare beni giuridici riguardanti esclusivamente la sfera individuale del soggetto agente, e quindi di non coinvolgere la sfera giuridica di terzi: ad esempio il diritto di rifiutare trattamenti sanitari obbligatori, allorché tale rifiuto produca effetti esclusivamente sulla propria persona. Il caso si è posto, come noto, con riguardo al rifiuto a subire trasfusioni di sangue ad opera degli appartenenti alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova i quali, sulla base di una data interpretazione di un passo del Libro del Levitico, ritengono di non poter accettare trasfusioni ematiche nel proprio corpo. Il problema è tutt'ora aperto: se infatti con riguardo alla possibilità di sottoporre a trasfusione non le persone direttamente obiettanti bensì quanti siano sottoposti alla potestà o tutela di coloro che siano contrari (ad esempio i figli minori) la soluzione è stata individuata in via interpretativa (mediante il ricorso all'art. 333 c.c., che consente al giudice di intervenire nel caso di comportamenti dei genitori pregiudizievoli per i figli, interpretato alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 30 Cost.), più complesso è il caso allorché sia il soggetto direttamente interessato alle trasfusioni ad opporre rifiuto⁶. Anche in questo caso non entro nel merito del problema: sia sufficiente indicarlo come esempio di odc (nell'ipotesi in cui tale sia riconosciuta) che produce effetti esclusivamente sulla sfera soggettiva del soggetto agente (o "rifiutante").

Più complesso è il caso della (eventuale) possibilità di opporre odc alle vaccinazioni obbligatorie, come noto da ultimo regolate con il d.l. n. 73 del 2017 (convertito in l. n. 119 del 2017): alcune organizzazioni, tra cui principalmente il "Coordinamento del Movimento italiano per la libertà delle vaccina-

⁶ V. ad esempio, al riguardo, Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, con osservazioni di G. Di Cosimo, *La Cassazione fra coscienza e incoscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, aprile 2009.

zioni”, ha invitato i genitori a rifiutare di far vaccinare i figli opponendo odc, ed anche alcuni medici hanno palesato l’esigenza di prevedere un proprio diritto ad obiettare. La legge, come si sa, non riconosce tale diritto, né il problema è stato posto alla Corte costituzionale: la quale invece ha rilevato, nella sentenza n. 5 del 2018, come i «valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall’art. 32 Cost.), anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore».

Con riguardo alle ipotesi di odc invocate per le vaccinazioni è evidente che si tratterebbe, anche qualora ammesse, di forme di odc incidenti sulla sfera giuridica di terzi (sia nel caso dei genitori come nel caso dei medici): e ancora di più se si pone mente alle possibili conseguenze che potrebbero prodursi nei confronti dei compagni di classe (ad esempio) di un bambino non vaccinato. In verità, però, per tale forma (eventuale) di odc il problema sembrerebbe più generale: ovvero se effettivamente si possa parlare di odc, in quanto le ragioni del rifiuto di adempiere all’obbligo normativamente imposto sembrano risiedere, più che su motivazioni di coscienza, su valutazioni di opportunità o di scientificità del trattamento sanitario imposto.

Più certe, con riferimento al criterio qui in esame, sono quelle ipotesi di odc consistenti, ad esempio, nel rifiuto di rispettare una festività espressione di una fede religiosa, ovvero di partecipare a celebrazioni sempre di carattere religioso, o di frequentare aule pubbliche nelle quali siano esposti simboli religiosi (come ad esempio il caso, postosi anche nella giurisprudenza, dell’odc di uno scrutatore che avrebbe dovuto prestare servizio in un seggio ove era presente un crocifisso; oppure l’ipotesi di studenti che devono frequentare lezioni scolastiche in aule pubbliche nelle quali sia esposto il crocifisso: casi nei quali, peraltro, l’eventuale eliminazione del simbolo produrrebbe effetti anche su terzi, ma in cui il diritto ad obiettare potrebbe essere garantito anche in modo diverso dalla semplice eliminazione del simbolo).

In tutte queste circostanze, il bene giuridico protetto con il riconoscimento dell’odc (ovvero che si vorrebbe protetto) riguarda la libertà di coscienza in relazione a diritti (quali la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero o altri) di cui è titolare lo stesso soggetto che obietta: e la cui tutela mediante odc, pertanto, non produce alcun effetto rilevante sulle finalità perseguite dalla legge mediante l’imposizione dell’obbligo, a differenza di quanto invece avviene nelle ipotesi di cui subito si dirà.

3. Segue: le ipotesi che riguardano terzi (in particolare, il comandamento “non uccidere”)

In altri casi, invece, la odc è finalizzata a tutelare la libertà di coscienza individuale in relazione a comportamenti, normativamente imposti ad un soggetto, potenzialmente produttivi di effetti nei confronti di altri soggetti, e che proprio in ragione di tali effetti vengono rifiutati dal soggetto cui sono imposti.

La situazione più frequente è quella della coscienza che impone di non uccidere altri essere umani: in tali ipotesi, possiamo dire, chi si dichiara obiettore mira a salvaguardare (i propri convincimenti che gli impongono di tutelare) la vita altrui.

Non vi è bisogno di soffermarsi troppo sulle diverse manifestazioni di odc che riguardano questo: basti qui richiamarle.

L'obiezione al servizio militare, garantita dapprima con la legge n. 772 del 1972, mirava a tutelare gli obbligati alla leva che si dichiarassero «contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza», allorché tali motivi di coscienza risultassero «attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto». Tale legge fu modificata dalla legge n. 230 del 1998, che riconobbe il diritto in questione ai «cittadini che, per obbedienza alla coscienza [...], opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato». Al di là della differente formulazione, il diritto ad obiettare al servizio militare obbligatorio era dunque riconosciuto a chi fosse contrario per motivi di coscienza all'uso delle armi, e perciò all'utilizzo della forza contro altre persone, anche nell'ipotesi in cui questa risultasse finalizzata alla difesa dell'ordinamento giuridico: l'obiettore, in tale circostanza, mira a difendere il diritto alla vita anche di potenziali nemici o aggressori, e rifiuta una struttura che ritiene finalizzata a violare l'altrui diritto alla vita.

Ancora più evidente è tale finalità nel caso dell'odc all'interruzione volontaria della gravidanza (da ora in poi: ivg), garantita dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978, e che si giustifica sulla convinzione – da parte di chi ne invoca la tutela – che l'embrione sia un essere umano, e che quindi nel bilanciamento tra *interesse* della madre (o *diritto*, a seconda dei diversi punti di vista) ad abortire e tutela della vita del concepito sia necessario dare prevalenza al secondo, in forza appunto del comandamento “non uccidere”. Come ben noto, in tale ambito si pone la questione di quali siano i soggetti che possono avanzare tale forma di obiezione: la legge prevede infatti tale diritto per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie tenuto al «compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza», ed in relazione a tale previsione si sono avanzate le richieste di varie categorie di professionisti in qualche modo coinvolti nella procedura: fino a porre la questione se anche il giudice tutelare coinvolto nel procedimento per l'ivg di una minore potesse avanzare detta obiezione (con ripetuta risposta negativa della Corte costituzionale, come noto: dalla sentenza n. 196/1987 fino all'ordinanza n. 196/2012).

Così pure si può dire per le varie modalità in cui l'interruzione volontaria della gravidanza si può realizzare: ad esempio mediante somministrazione di mifepristone (Mifegyne), conosciuto in commercio come Ru486 e la cui immissione sul mercato è stata consentita dall'AIFA nel 2009. La Corte di Cassazione riconobbe in relazione a tale farmaco il diritto all'obiezione di coscienza, limitatamente alle pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi⁷, con alcuni problemi applicativi in relazione all'individuazione di chi possa ritenersi addetto alla “predisposizione”. Analogo problema si è posto in relazione alla c.d. «pillola del giorno dopo» (*morning after pill: MAP*), ammessa tra i farmaci somministrabili e che contiene il *levonorgestrel*, principio attivo che in sostanza mira ad un «effetto antinidatorio», cioè di contrasto all'annidamento embrionale. Mentre con riguardo al primo farmaco indicato è certa l'ascrivibilità alla categoria degli strumenti abortivi, per la seconda invece

⁷Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2013, n. 14979.

l'effetto dovrebbe riguardare il blocco dell'ovulazione, ma le conoscenze scientifiche non escludono che possa avere un effetto antinidatorio: in tale ultima ipotesi, quindi, l'eventuale odc di chi sia tenuto alla somministrazione si giustifica nello stesso modo di quella alle pratiche di ivg, mentre nell'ipotesi precedente non si potrebbe parlare di rispetto del principio del "non uccidere" in quanto nessuna vita umana sarebbe ancora formata.

Con riguardo alla somministrazione di tali farmaci, come accennato, si è avanzata la possibilità per i farmacisti di rifiutare la somministrazione (imposta in forza del Regolamento per il servizio farmaceutico) per ragioni di coscienza, e tale diritto è stato ripetutamente invocato anche da parte della Chiesa cattolica. In Parlamento sono state presentate, già nelle legislature precedenti all'attuale, alcune proposte di legge miranti a garantire tale forma di odc; in materia sono intervenuti anche l'Agenzia italiana del Farmaco, il Comitato nazionale di bioetica e il Consiglio superiore di sanità⁸.

Così pure si potrebbe porre in questo contesto il caso dell'odc opponibile dal medico al rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiutare o di rinunciare a un determinato trattamento sanitario. In tale circostanza il diritto ad obiettare non è, come noto, espressamente riconosciuto, e nondimeno esso si è ritenuto da alcuni sussistente in forza di un rinvio della legge n. 219/2017 alla deontologia professionale medica. L'art. 1, comma 6, della legge prevede infatti al riguardo che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari [...] alla deontologia professionale» e, considerato che il codice di deontologia medica riconosce al medico la possibilità di rifiutare quelle prestazioni che ritenga in contrasto con la propria coscienza (a condizione di non provocare un danno immediato e grave alla salute della persona), si è ritenuto che la previsione legislativa possa consentire al medico di obiettare, così vanificando la decisione del paziente. Ammesso dunque che in forza di tale ricostruzione normativa sia possibile riconoscere per il medico un diritto all'odc, dobbiamo domandarci a che cosa questi possa (eventualmente) obiettare. Dobbiamo escludere che il medico possa rifiutare un trattamento sanitario (ovvero, al contrario, possa imporlo quando il paziente lo rifiuti) soltanto perché lo ritenga poco efficace o perché ne preferisca un altro: potrebbe trattarsi in tali circostanze di rifiuto fondato sulla deontologia professionale, ma non riguarderebbe l'odc. La quale potrebbe – caso mai – venire in gioco qualora il trattamento sanitario voluto o rifiutato dal paziente si configuri *quoad vitam*, tale per cui, cioè, la sua somministrazione o mancata somministrazione possa determinare la morte della persona: se così fosse, anche questa forma di odc (ammesso, come detto, che sia configurabile in quanto tale), si potrebbe riferire al comandamento del non uccidere⁹.

Analogamente per l'ipotesi in cui dall'ordinamento fosse riconosciuta la possibilità per una persona di aiutare altri al suicidio, nella ipotesi indicata dalla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale: espressamente la motivazione di tale pronuncia indica come contenuto (necessario?) di una legge in materia la previsione della «possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura»¹⁰.

⁸ V. in argomento l'accurata ricostruzione di E. CAMASSA AUREA, *Procreazione e diritto, Le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2015, 99 ss.

⁹ In tema v. F. MASTROMARINO, *Contro l'obiezione di coscienza positiva*, in *Ragion pratica*, 2, 2015, 629 ss., che ritiene quello in questione come un caso di odc positiva, in quanto tale non ammissibile.

¹⁰ Su tale punto deve peraltro osservarsi che la sentenza n. 242 del 2019, che costituisce il seguito dell'ordinanza n. 207 del 2018, risolve il dubbio che la Corte stessa aveva prospettato nella sua precedente ordinanza. Se infatti, come si è detto, la pronuncia del 2018 sembrava indicare come necessario il riconoscimento

In tutti questi casi possiamo dire che i *convincimenti* che l'ODC mira a tutelare rispondono all'imperativo "non uccidere", e che quindi il bene giuridico che la coscienza individuale intende garantire è il rispetto della vita umana. Un bene di sicuro rilievo costituzionale e che pertanto il legislatore mira a tutelare.

4. Segue: le ipotesi di attività riguardanti interessi diversi dal comandamento del "non uccidere"

Diversi dalle fattispecie sin qui indicate sono i casi in cui il legislatore mira a tutelare altri interessi ritenuti meritevoli. Così nel caso dell'odc relativa alle attività connesse alla sperimentazione su animali. Come noto, la legge n. 413 del 1993 stabilisce che «i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale»: in base a tale dichiarazione, essi «non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale».

La sfera della coscienza che tale previsione tende a garantire è dunque costituita dal rifiuto della "violenza su tutti gli esseri viventi": possiamo ritenere che il bene giuridico che in tal modo si intende garantire consista nel "diritto dell'animale alla non sofferenza", da taluni ritenuto parte del principio di tutela degli animali ricavabile dalla Costituzione¹¹. Mentre mi sentirei di escludere quanto da altri sostenuto, ovvero che con tale forma di odc il legislatore miri a tutelare la dignità dell'obiettore e non quella dell'animale¹²: vale quanto detto più volte sulla relazione tra coscienza individuale e bene giuridico protetto dalla coscienza stessa.

Una seconda linea di esplicazione dell'odc al di fuori del comandamento del non uccidere attiene a convincimenti della persona riguardanti, potremmo dire, ciò che è giusto/ingiusto (sulla base, ovviamente, delle convinzioni personali e perciò della coscienza del soggetto agente).

Tra le forme di odc *secundum legem* possiamo ascrivere a questa categoria l'obiezione di coscienza alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, disciplinate dalla legge n. 40/2004, con alcune precisazioni necessarie.

della possibilità di obiettare per il personale sanitario coinvolto nella procedura di suicidio assistito (nei limiti poi riconosciuti dalla sentenza del 2019), la successiva decisione nega che questo problema si possa porre, in quanto – come si legge nella motivazione – "la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato". In sostanza, dunque, non si pone un obbligo per il personale: e questi, di conseguenza, non ha alcuna necessità (qualora non voglia prestare il proprio aiuto al suicidio) di opporre odc.

¹¹ G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 27 aprile 2004; S. GRASSI, *La tutela degli animali nella prospettiva della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"*, in S. CASTIGNONE, L.L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2011, 309.

¹² F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, 2014, 134.

Come noto, l'art. 16 di detta legge prevede che «Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione». La decisione di obiettare solleva l'interessato «dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita», mentre vengono espressamente escluse le attività di «assistenza antecedente e conseguente l'intervento». È prevista anche la possibilità di revocare la propria scelta di obiettare.

Il riconoscimento di questa forma di obiezione non deve ritenersi collegato alla possibilità che con la fecondazione vengano eliminati degli embrioni (qualora così fosse, tra l'altro, potrebbero prospettarsi problemi di analogia con la legge sull'aborto), giacché la legge – almeno nella sua formulazione originaria – esclude(va) espressamente la soppressione di embrioni (come anche la possibilità di crearne in sovrannumero)¹³. Ed in ogni caso, l'odc era garantita con una formula talmente ampia da abbracciare ogni circostanza. Quindi, possiamo dire che per la legge n. 40/2004 l'odc non mirava a garantire il diritto dell'aspirante obiettore a non uccidere: si potrebbe anzi ritenere il contrario, ovvero che chi obietta alle tecniche di fecondazione non si oppone alla soppressione di vite umane bensì a farne nascere di nuove. La ragione per cui tale diritto è riconosciuto deve dunque ritenersi connessa all'obbligo di coscienza di non partecipare a procedure e tecniche finalizzate alla generazione di esseri umani al di fuori delle procedure “naturali”: ritenendo evidentemente (da chi obietta) che la generazione di vite attraverso le tecniche di fecondazione assistita costituisca una procedura contro natura, con possibili effetti negativi sulle persone generate mediante dette tecniche, e quindi da evitare. Qualcuno ha parlato al riguardo di rispetto della “dignità della procreazione”¹⁴. Mi sentirei in ogni caso di escludere che chi obietta in tali ipotesi intenda evitare che si possano sopprimere degli embrioni, pur non potendo escludere che proprio questa sia la preoccupazione di qualche obiettore: ma non può essere per quanto detto l'intento del legislatore, che ha escluso qualsiasi possibilità di creare embrioni non destinati alla fecondazione.

Ancora diverse, benché ascrivibili al medesimo genere, sono le forme di odc di cui si è discusso nel dibattito pubblico, ancorché non previste dal legislatore (e forse neppure prevedibili con riguardo ai principi costituzionali), e prevalentemente invocate da titolari di funzioni pubbliche.

Ricordiamo a riguardo il caso di quei sindaci (pare più di duecento) che hanno invocato l'odc per rifiutarsi di celebrare unioni civili ai sensi della legge n. 70/2016¹⁵ (sebbene nei lavori parlamentari fosse stato presentato un emendamento, poi respinto, volto ad introdurre per i sindaci tale forma di odc). Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha escluso la possibilità di riconoscere tale diritto, osservando «che è prassi ampiamente consolidata già per i matrimoni che le funzioni dell'ufficiale di stato civile

¹³ Analogamente F. GRANDI, *Doveri costituzionali*, cit., 139 ss., la quale sottolinea come a seguito della sentenza n. 151 del 2019 della Corte costituzionale il problema potrebbe porsi diversamente, essendo ora possibile che alcuni embrioni vengano prodotti senza essere necessariamente finalizzati ad una gravidanza: ed in tale ipotesi l'odc avrebbe una sostanziale analogia con quella dell'ivg. Ma, come detto, la legge n. 40/2004 riconosceva il diritto all'odc anche prima della sentenza della Corte.

¹⁴ M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, *Procreazione assistita. Fonti, orientamenti, linee di tendenza*, Milano, 2004, nota 178.

¹⁵ Su cui v., F. GRANDI, *Unione civile e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai”*, in *GenIUS. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2017, 15 ss.

possano essere svolte da persona a ciò delegata dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale, sicché il problema della “coscienza individuale” del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi senza porre in discussione - il che la legge non consentirebbe in alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile¹⁶. Motivazione che merita di essere ripresa per l’aspetto della “sostituibilità”.

Peraltro, la questione si è posta anche in altri ordinamenti, costringendo ad intervenire sia il Tribunale supremo spagnolo che il *Conseil constitutionnel* francese, come anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha affermato che nel margine di apprezzamento da riconoscere agli Stati rientra anche la possibilità di dare prevalenza al diritto di una coppia di omosessuali di vedere registrata la propria unione rispetto al diritto del potenziale celebrante di manifestare la propria fede religiosa¹⁷. Né può dimenticarsi il caso – sebbene riferito ad una sfera di rapporti interpretati – della “torta nuziale”, che ha interpellato la Corte suprema degli Stati Uniti sul rifiuto di un pasticciere di preparare un dolce per il matrimonio di una coppia *same-sex*¹⁸.

Anche nel caso dell’incriminazione del Sindaco di Riace, Domenico Lucano, arrestato dalla Guardia di finanza con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti per avere violato delle disposizioni di legge al fine di favorire alcuni immigrati, si è parlato da parte di alcuni di diritto all’odc, mentre altri hanno ritenuto trattarsi – eventualmente – di una forma di disobbedienza civile¹⁹.

Così pure a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini), alcuni sindaci, tenuti a darne attuazione e ritenendo che in forza di esse non fosse loro consentito iscrivere i richiedenti asilo nel registro anagrafico, hanno invocato il diritto di disobbedire in forza di ragioni di coscienza. Così, ad esempio, il Sindaco di Napoli ha dichiarato che «noi applichiamo le leggi ordinarie solo se rispettano la Costituzione repubblicana. È obbedienza alla Carta e non disobbedienza civile», sottintendendo che il decreto in questione non rispetta la Costituzione e quindi potrà non essere applicato. Anche Luigi Ferrajoli ha condiviso questa impostazione: «Il rifiuto dei sindaci di applicare il decreto Salvini è un atto ammirevole di disobbedienza civile e di obiezione di coscienza»²⁰.

Personalmente ritengo che in tali situazioni l’opposizione/contrarietà al dettato normativo non possa classificarsi come una vera e propria odc: e ciò per varie ragioni, relative sia alla motivazione dell’opposizione (che sembra riguardare più una contrarietà, anche giustificata sul piano dell’opportunità oltre che su quello costituzionale²¹, alla scelta politica alla base della normativa cui si deve esecuzione) che anche alla qualità di pubblici ufficiali dei soggetti invocanti la presunta odc (e

¹⁶ Sul parere v. le considerazioni critiche di R. TONIATTI, *Un parere accomodante, interlocutorio e fondato sull’ineguaglianza delle forme familiari*, in *GenIUS. Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*, 1, 2017, 25 ss.

¹⁷ *Eweida and others v. The United Kingdom*, sez. IV, ric. n. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, 16 gennaio 2013.

¹⁸ Su cui v. A. SPERTI, *Obiezione di coscienza e timori di complicità*, in *Federalismi.it*, 20, 2017.

¹⁹ G. PELLEGRINO, *Il gioco della disobbedienza*, in *Il Mulino*, 5 ottobre 2018.

²⁰ L. FERRAJOLI, *I sindaci e il decreto Salvini: oltre la disobbedienza*, in *Il Manifesto*, 6 gennaio 2019.

²¹ Opportunamente A. SPERTI, *Obiezione di coscienza, cit.*, parla – con riguardo ad atteggiamenti analoghi emergenti nell’ambito lavorativo - di «diniego di prestazioni lavorative o di servizi ispirate da timori di complicità».

per i quali potrebbero valere le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nelle richiamate pronunce sulla possibilità per i giudici tutelari di invocare l'odc nei confronti dell'ivg). Ma al di là di tutto questo, ammettendo che si tratti effettivamente di odc, è evidente che la "coscienza" che si intende far prevalere, in tali circostanze, riguarda una (determinata) concezione di "famiglia" (nel primo caso) ovvero di accoglienza degli immigrati (accoglienza che implica tuttavia la necessità di garantire diritti fondamentali, negli altri), magari rafforzata mediante il richiamo alla necessità di rispettare la Costituzione a fronte di un intervento legislativo ritenuto lesivo di essa.

Così pure potrebbe essere qui considerata la c.d. obiezione fiscale, consistente nel rifiuto, opposto da alcuni cittadini, di versare una quota del prelievo fiscale dagli stessi dovuto per legge, al fine di segnalare la propria contrarietà a sostenere spese pubbliche ritenute contrastanti con la propria coscienza. L'ambito nel quale essa si è maggiormente diffusa²² è quello delle spese militari (per il quale fu anche presentata una proposta di legge nel corso della X legislatura²³): coloro che la praticano, in sostanza, non versano all'erario una quota del carico fiscale da loro dovuto, corrispondente alla percentuale dei fondi pubblici destinati dallo Stato alle "spese militari". Nello stesso tempo, tale quota non viene trattenuta dal contribuente "obiettore", ma viene da questi versata a vantaggio di altre finalità, ritenute maggiormente coerenti con la propria coscienza (per lo più trattasi di attività svolte da organizzazioni di carattere umanitario).

Al di là del problema se questo tipo di comportamento possa annoverarsi tra le ipotesi di odc²⁴, sta il dubbio in relazione a quanto si sta dicendo: se cioè con tale comportamento l'"obiettore" intenda manifestare la propria contrarietà all'utilizzo delle risorse pubbliche (che non riguarderebbe quindi, se non parzialmente, il rispetto del comando non uccidere) o se invece intenda, più specificamente, riferirsi a quelle spese pubbliche che siano mirate all'utilizzo di armi per uccidere altre persone (e quindi, per essere più chiari, alle spese militari). Il tema è, come ben si comprende, assai delicato e controverso, anche in relazione al rapporto causa-effetto che andrebbe dimostrato con *probatio diabolica* (in sostanza si dovrebbe dimostrare che la propria quota di imposta non versata sia finalizzata all'utilizzo di armi per uccidere persone). Non possiamo approfondire il tema, ma basti in questa sede segnalare l'ipotesi come possibile ambito di esplicazione dell'odc in relazione a comportamenti che non si pongono in diretta applicazione del principio del non uccidere.

²² Ma vi sono state ipotesi, più limitate, di obiezione fiscale alle spese destinate dallo Stato al finanziamento dell'attuazione della legge sull'ivg, su cui v., ad es., Comm. trib. I grado di Padova, sez. IV, 11 marzo 1986, n. 292.

²³ Progetto di legge n. 3935 presentato alla Camera dei deputati dall'on. Luciano Guerzoni.

²⁴ La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 65 del 1993 ha un po' sbrigativamente dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di Brescia nella parte in cui «il mancato riconoscimento della c.d. obiezione fiscale determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre forme di manifestazione della libertà di coscienza, le quali, viceversa, sono riconosciute dall'ordinamento giuridico, ancorché le motivazioni religiose dell'obiettore fiscale possano essere identiche e ugualmente profonde, con conseguente violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione»: per la Corte il giudice *a quo* ha sbagliato nell'individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la dedotta lesione dei principi costituzionali.

5. Quale fine persegue il soggetto che si dichiara obiettore?

Dunque, riprendendo le fila del discorso, possiamo dire che le motivazioni in base alle quali una persona si dichiara obiettore (cioè impossibilitata ad adempiere per ragioni di coscienza) ad un dovere imposto dalla legge possono riguardare beni giuridici diversi (il rispetto della vita, una concezione di istituzione familiare o di procreazione, la tutela dei diritti fondamentali, ecc.): tali beni vengono apprezzati dal legislatore al fine di definire quali siano “meritevoli” per riconoscere all’obiettore il diritto di sottrarsi all’obbligo. Come si è detto, dunque, non è il *rispetto della coscienza* in sé considerato che viene apprezzato dal legislatore, bensì il *bene giuridico* che la coscienza mira a tutelare: e tale bene giuridico può in talune fattispecie riguardare la sola sfera soggettiva del soggetto agente, mentre in altre può riguardare e coinvolgere altre persone (o altri esseri viventi), destinatari della previsione normativa imponente l’obbligo. Questo apre ad un secondo aspetto che dobbiamo considerare.

In che modo il fine che muove l’obiettore può realizzarsi? Ovvero, detto in altri termini, come il bene giuridico che sta alla base del riconoscimento legislativo del diritto ad obiettare viene effettivamente realizzato dall’obiettore mediante il proprio comportamento?

Proprio in quanto l’odc è riconosciuta dal legislatore in relazione al bene giuridico da tutelare, l’obiettore non può ritenersi soddisfatto e garantito (semplicemente) dal potersi sottrarre all’adempimento dell’obbligo, rimanendo indifferente rispetto alla produzione degli effetti derivanti dall’applicazione della legge stessa. Chi obietta, infatti, lo fa (e viene tutelato) in quanto ritiene che la scelta effettuata dal legislatore, con l’imposizione di quell’obbligo, sia sbagliata e dannosa, quindi da limitare il più possibile e, se possibile, da “boicottare”, impedendo (in tutto o in parte) l’effetto voluto dalla legge stessa. Così era evidente fin dalla prima esperienza di odc riconosciuta nel nostro ordinamento, quella al servizio militare. La finalità perseguita dagli obiettori di coscienza non era soltanto di non usare personalmente le armi per “salvarsi l’anima”, rimanendo indifferenti all’utilizzo delle stesse da parte di altri e all’uso della forza armata per la soluzione dei conflitti: al contrario, il loro intento era di contribuire a realizzare una forma di difesa della Patria alternativa a quella in armi. Ciò fu ben riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/1986, per la quale «più che all’ottica dei “modi”, è all’ottica dei “limiti” del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, della Costituzione, che deve ricondursi il discorso sull’ammissione al servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all’adempimento dell’obbligo del servizio militare, essa non può non tradursi in *un’alternativa di natura profondamente diversa*» (corsivo aggiunto): tanto che ricorrente nel dibattito – non soltanto giuridico – era la qualificazione del servizio civile come *alternativo* più che *sostitutivo*²⁵. In altri termini, come si diceva con uno slogan del tempo, con l’odc al servizio militare si mirava all’“abolizione dell’esercito”, al fine di favorire l’introduzione di forme di difesa non armata e nonviolenta.

Ma analogamente può dirsi per le altre forme di odc concernenti comportamenti riguardanti terzi: chi obietta, perlomeno nella stragrande maggioranza dei casi, non lo fa perché ritiene che la legge sia giusta e corretta ma non possa personalmente rispettarla per motivi di coscienza; al contrario, egli ri-

²⁵ V., per tutti, R. VENDITTI, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell’obiettore di coscienza*, in AA. VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare*, Padova, 1989, 17 ss.

tiene che quella legge sia sbagliata e pericolosa, e con il proprio comportamento intende, oltre a dimostrare pubblicamente²⁶ questo, impedire che essa produca i propri effetti.

Non mi convince pertanto la tesi di chi sostiene il contrario di quanto vado dicendo: e cioè che l'odc all'ivg – ad esempio – «non è pensata per permettere al medico di perseguire la tutela della vita prenatale impedendo la realizzazione di un aborto», e che quindi «non è la vita umana prenatale il bene giuridico tutelato da questa forma di odc, bensì la coscienza che a quel bene giuridico si ispira»²⁷. Altri ancora hanno ritenuto, sulla medesima linea, che il diritto all'odc non è strumentale «alla difesa di beni o valori mediati che possono spingere un soggetto ad obiettare (come la difesa della sacralità o intangibilità della vita del nascituro nel caso dell'igv»²⁸), e che questi obiettivi potrebbero essere propri della disobbedienza civile ma non della odc²⁹. Per controbattere a tali affermazioni basti richiamare quanto già detto: perché allora il legislatore dovrebbe scegliere quali comportamenti sono meritevoli di esser garantiti con l'obiezione e quali no? Se si volesse garantire soltanto la libertà di coscienza, al legislatore sarebbe preclusa la possibilità di distinguere situazione da situazione: questa potrebbe essere valutata ed apprezzata soltanto dalla coscienza individuale, perché altrimenti si tratterebbe di un'intromissione esterna – come tale incostituzionale - nella sfera della coscienza individuale.

Al contrario, il legislatore sceglie sulla base – lo si ripete ancora una volta – del bene giuridico che l'obiettore intende tutelare: e per l'obiettore quel bene si tutela cercando di impedire l'effetto che l'obbligo normativo mira a realizzare. Se infatti l'obiettore fosse indifferente rispetto a tale effetto, si tratterebbe di un modo per “mettersi a posto la coscienza”: espressione che anche nel linguaggio comune assume il significato di un atteggiamento ipocrita. Si potrebbe ritenere pertanto tale atteggiamento come espressione di una “falsa coscienza”: si pensi ad esempio al caso di un farmacista che sia contrario per motivi di coscienza alla somministrazione di un determinato farmaco e di fronte ad una richiesta di un cliente chiami un collega perché glielo fornisca. Possiamo ritenere che il farmaci-

²⁶ Sul carattere pubblico dell'odc v. M. C. RUSCAZIO, *Preferirei di no. Le ragioni dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2014, 397, secondo la quale essa non può essere limitata alla dimensione della vita privata del cittadino e al limitato terreno delle pratiche liturgiche-culturali, in quanto «è proprio nella dimensione pubblica che la libertà di coscienza si trova più facilmente esposta a restrizioni e interferenze, e pertanto più abbisogna di riconoscimento e protezione».

²⁷ D. PARIS, *L'obiezione di coscienza*, Bagno a Ripoli (FI), 2011, 92.

²⁸ M. SAPORITI, *Se fossero tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell'obiezione di coscienza all'aborto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2013, 481.

²⁹ In particolare, si ritiene da diversi autori che mentre la disobbedienza (civile) mira a provocare una reazione che ha come esito finale (auspicato da chi la pratica) la modifica o comunque la disapplicazione della norma giuridica cui si disobbedisce, al contrario l'odc ha valenza prettamente individuale e non si pone l'obiettivo di un intervento complessivo sulla norma giuridica. Tale distinzione, tuttavia, non soltanto è assai sfumata (in quanto i due comportamenti «possono intendersi come due momenti della stessa realtà: un momento collettivo e, quindi, politico della disobbedienza civile ed uno etico o di coscienza sotteso al primo, nell'odc»: così P.B. HELZEL, *L'obiezione di coscienza incontro/scontro tra diritto naturale e diritto positivo: il caso dell'interruzione volontaria della gravidanza*, in *Federalismi.it*, 7), ma è anche contestabile in termini teorici, in quanto la distinzione tra le due sembra risiedere, piuttosto, nella motivazione che è alla base della contestazione (mentre nella disobbedienza può trattarsi di una contrarietà in termini politici o di opportunità, nell'odc occorre che il fondamento sia in un contrasto con la coscienza individuale). Ciò sebbene l'odc «sembra condividere con la disobbedienza civile la natura di risposta spontanea al deficit di rappresentanza politica»: così F. GRANDI, *Doveri costituzionali*, cit., 207.

sta “obiettore” abbia adempiuto al proprio obbligo di coscienza, o non dobbiamo invece supporre che in questo modo egli semplicemente si sia “lavato le mani” per scaricare su altri la responsabilità?³⁰. Così facendo, tali obiettori non soltanto non tutelano il bene giuridico che essi affermano di voler salvare (e che è alla base del riconoscimento dell’odc), ma al contempo costringono altri a rendersi responsabili, al proprio posto, di quel comportamento che essi rifiutano.

Perciò, in sostanza, il vero obiettivo che un obiettore dovrebbe porsi, per essere coerente, è di “boicottare” la legge: ma tale obiettivo è impossibile, dal punto di vista dell’ordinamento³¹. Perché se quell’effetto si producesse, ciò significherebbe che gli effetti che la legge intende realizzare sono rimessi al comportamento di quanti sono chiamati ad applicarla: e se quella legge tende a garantire dei diritti, questa tutela sarebbe rimessa alle scelte degli operatori. «Se tutti fossero obiettori», come ha scritto qualcuno, si potrebbe produrre «la paralisi del funzionamento di una determinata legge»³², perché questa risulterebbe *praticamente inapplicabile*, e quei diritti che la legge mira a garantire non potrebbero esserlo, oppure gli interessati dovrebbero rivolgersi ad altri. Nel caso dell’ivg, ad esempio, se tutto il personale medico delle strutture pubbliche fosse obiettore, la donna che volesse interrompere la propria gravidanza non lo potrebbe fare: e ciò per il medico obiettore costituirebbe un successo, perché avrebbe salvato la vita di quell’embrione che egli non vuole contribuire a sopprimere. Allo stesso tempo, però, se la donna si rivolgesse ad un’altra struttura (pubblica o privata, autorizzata o non autorizzata), l’obiettivo dell’obiettore risulterebbe nella sostanza vanificato: ancora di più qualora si verificasse un problema anche per la salute della donna, che magari non si sarebbe ragionevolmente verificato se l’intervento fosse stato compiuto nella struttura in cui opera l’obiettore.

Ma, d’altra parte, le istituzioni sono tenute a garantire le prestazioni che la legge prevede, e le amministrazioni cui compete l’applicazione della legge devono individuare soluzioni organizzative tali da garantire comunque il diritto riconosciuto dalla legge: come avviene in tutte le circostanze in cui le strutture sanitarie operano per assicurare una presenza di personale non obiettore per realizzare l’ivg (ovvero la fecondazione assistita, la sperimentazione sugli animali, e così via). La stessa legge che ha introdotto la possibilità, a certe condizioni, dell’ivg e della connessa possibilità di obiettare, ha stabilito all’art. 9 che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti». Né va dimenticato che tale adempimento è richiesto al nostro Paese (come agli altri Stati contraenti) da organismi internazionali: per due volte, ad esempio, il Comitato europeo dei diritti sociali ha invitato il Governo italiano ad assicurare il tempestivo accesso delle donne alle pratiche mediche necessarie per l’ivg, affermando altresì che nessuna donna deve

³⁰ Significativo, al riguardo, quanto avvenuto in sede di applicazione della prima legge sull’odc al servizio militare: la legge n. 772 del 1972 prevedeva la possibilità che un obiettore svolgesse, al posto del servizio militare armato, un servizio civile sostitutivo ovvero un “servizio militare non armato”, cioè facesse parte delle forze armate in tutto e per tutto, salvo che nell’uso delle armi. Pressoché nessuno scelse questa opzione: forse anche per ragioni di comodo, ma certamente perché essa non esprimeva il carattere di contestazione dell’istituzione militare che gli obiettori miravano a far risaltare.

³¹ Merita ricordare che il Comitato nazionale di Bioetica, nel documento *Obiezione di coscienza e bioetica* del 2012, ha sottolineato come «il riconoscimento dell’odc non implica una sorta di potere di boicottaggio della legge, la cui vigenza deve essere garantita così come dev’essere garantito l’esercizio dei diritti da essa previsti».

³² M. SAPORITI, *Se fossero tutti obiettori?*, cit., 477 ss.

essere posta di fronte all'incertezza sul dove, come e quando potersi sottoporre all'intervento³³. E si ricordino i bandi di assunzione riservati a personale non obiettore adottati da alcune aziende ospedaliere nazionali, che pure hanno dato luogo a critiche in ordine alla presunta violazione del principio di eguaglianza³⁴. Tanto che al riguardo si è parlato di "sostenibilità del diritto di obiezione di coscienza del personale sanitario, il cui riconoscimento è ancorato alla garanzia del servizio interruttivo"³⁵: in sostanza, per quest'ultima impostazione, è possibile garantire il diritto all'odc nella misura in cui l'effetto che l'obiettore mira a tutelare, e che l'ordinamento ritiene meritevole di garanzia non può essere realizzato: ovvero, detto al contrario, nella misura in cui quell'effetto che l'obiettore rifiuta si può comunque realizzare, a prescindere dal comportamento dell'obiettore.

Quanto detto per l'odc all'ivg vale anche per le altre fattispecie di odc riguardanti situazioni coinvolgenti terzi: così, nell'ipotesi dell'odc alla fecondazione assistita, l'obiettore potrà rifiutarsi di prestare la propria opera, ma non potrà impedire che altri lo facciano al proprio posto (e che quindi, in definitiva, quella coppia che ha deciso di ricorrere a quelle tecniche possa farlo); analogamente nel caso della sperimentazione su animali.

Diverso è il caso dell'odc ai trattamenti sanitari: in tal caso, infatti, la prestazione medica (richiesta o che si rifiuti) potrebbe essere non sostituibile da altri; di conseguenza, la decisione del medico obiettore potrebbe consentire di vanificare le garanzie assicurate dalla disposizione (vale a dire il prodursi dell'effetto voluto dal paziente mediante il suo diritto all'autodeterminazione). Ciò induce a riflettere se effettivamente nel caso della legge 219/2017 sia ammissibile un diritto all'odc, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 207/2018, per la quale «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».

Al di là comunque di tale ultimo caso, negli altri è evidente che il riconoscimento dell'odc introduce un elemento di contraddizione nel sistema, non facilmente risolvibile³⁶. E, per risolverlo, non può certo invocarsi «il carattere minoritario delle posizioni degli obiettori, cui è collegata la relativa esigenza

³³ Cfr. decisioni IPPF EN c. Italy del 30 aprile 2014 e CGIL c. Italy del 11 aprile 2016, su cui – tra gli altri – v. C. LUZZI, *La questione dell'obiezione di coscienza alla luce della legge 219/2017 tra fisiologiche esigenze di effettività e nuove prospettive di tutela*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2019, 15 ss.

³⁴ Su tali bandi, e a sostegno della loro legittimità, v., in particolare, S. TALINI, *Interruzione volontaria della gravidanza, obiezione di coscienza e diritto di accesso alle prestazioni sanitarie nella complessa architettura costituzionale. Profili critici e ipotesi di superamento*, in *Rivista AIC*, 2, 2017, 10 ss. Da segnalare come il problema si è posto anche in altri ordinamenti, con interventi legislativi e pronunce giurisdizionali tendenti a contemperare i diversi interessi in gioco: v. una sintetica rassegna in I. DOMENICI, *Obiezione di coscienza e aborto: prospettive comparate*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 19 ss.

³⁵ C. LUZZI, *La questione dell'obiezione di coscienza*, cit., 21.

³⁶ Osserva L. BUSATTA, *Insolubili aporie e responsabilità del Ssn. Obiezione di coscienza e garanzia dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza*, in *Rivista AIC*, 3, 2017, 21, come mentre negli anni Settanta il dibattito fosse incentrato sul bilanciamento tra i diritti della donna e la necessità di garantire la tutela del nascituro, oggi il focus si è spostato sulla tensione tra le modalità di realizzazione di un diritto garantito dall'ordinamento e la garanzia della libertà di coscienza del medico.

di tutela della libertà di coscienza»³⁷. Tale carattere minoritario può verificarsi di fatto, ma dal punto di vista dell'ordinamento non è possibile produrlo: una regola che limitasse il diritto all'odc ad un numero massimo di operatori sarebbe evidentemente e irrimediabilmente incostituzionale con riferimento al primo comma dell'art. 3 Cost.³⁸.

6. L'obiezione di coscienza come "accomodamento ragionevole"

Diversi sono i problemi che si pongono nelle ipotesi in cui l'odc non riguardi (diritti dei) terzi, ma i cui effetti siano limitati alla sfera del soggetto agente (o obiettante). In tali casi, infatti, non vi è né da parte dell'obietto né da parte dell'ordinamento un interesse a che la legge venga attuata ed applicata in un modo oppure in un altro. Chi obietta alla formula del giuramento, ad esempio, non ha interesse a che quella formula venga cambiata per tutti: né l'ordinamento ha interesse a che la posizione dell'obietto rimanga minoritaria per non vedere compromessa l'attuazione della regola in termini generali. Così pure vale per chi chieda di essere esonerato dal rispetto di un giorno festivo per ragioni di coscienza o altri casi analoghi: in tutte queste circostanze l'obiezione di coscienza può realizzarsi senza sostanziali limiti; anche la posizione dell'obietto non può essere accusata di ipocrisia, perché ciò che egli intende tutelare (e che l'ordinamento gli garantisce di tutelare) si realizza con il semplice comportamento obiettante, senza riflessi sulla sfera giuridica di terzi.

Questi casi, dunque, non costituiscono un problema: al contrario di tutti gli altri che si sono considerati. E per i quali, come anche diffusamente si è scritto anche in passato, il tema dell'odc apre a numerosi e complessi interrogativi sul piano della sistematica costituzionale, nell'evidente difficoltà di rinvenire soluzioni pienamente soddisfacenti dei diversi interessi in gioco.

Soluzioni che possono valutarsi in una logica di "accomodamento ragionevole", sia dal punto di vista della persona che obietta che da quello dell'ordinamento³⁹. Per il primo, se è vero che l'obietto che si rifiuta di tenere quel comportamento costringe altri a realizzarlo (senza consentirgli di impedire la realizzazione dell'evento che egli mira a scongiurare), è tuttavia anche vero che comunque egli può sottrarsi dal tenere un comportamento contrario ai propri convincimenti. Ed inoltre, che il suo comportamento può assumere un carattere "profetico" ovvero di denuncia: con l'obiezione egli dichiara infatti pubblicamente il proprio dissenso rispetto alla scelta di garantire quella prestazione voluta dal legislatore, con la speranza che da ciò possa scaturire un futuro ripensamento della scelta legislativa. Dal punto di vista dell'ordinamento, invece, mentre viene riconosciuto ad un soggetto il diritto di obiettare rispetto ad un comportamento finalizzato a realizzare un obiettivo posto dalla legge, l'ordinamento deve comunque garantire che quell'obiettivo si realizzi: un "accomodamento ragione-

³⁷ M. SAPORITI, *Se fossero tutti obiettori?*, cit., 480.

³⁸ Va segnalata al riguardo la proposta di legge n. 669 presentata nel corso della presente legislatura alla Camera dei deputati (proponente on. Labriola di Forza Italia), con la quale si intenderebbe introdurre un limite numerico (pari al 50%) per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che può dichiararsi obietto.

³⁹ D. PARIS, *L'obiezione di coscienza*, cit., 321, parla al riguardo di una "natura conciliativa" propria dell'istituto dell'odc.

vole”, dunque, come si è detto, tra il perseguimento delle finalità per cui la legge è posta e l’esigenza di tutelare alcune situazioni individuali⁴⁰.

Sotto entrambe le prospettive indicate si tratta di equilibri assai delicati e necessariamente compromissori, rispetto ai quali i comportamenti individuali e le prassi applicative possono svolgere un ruolo decisivo.

⁴⁰ Analogamente A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, 1995, 240 ss.